# Modello di organizzazione gestione e controllo

## Parte Generale

***Data di aggiornamento Novembre 2022***

**Engraving Solutions** srl
Società Unipersonale
Via di Mugnano, 815 · 55100 Lucca · Italy
T +39 0583 4601 · info@engravingsolutions.it · www.engravingsolutions.it
Capitale Sociale € 1.000.000,00 · C.F., P.IVA e Iscr. Reg. Imp. 13180700158
Gruppo Körber: Körber AG · Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg · Germany · Hamburg HRB 58961

# INDICE DEL DOCUMENTO

## 1. SOMMARIO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" - 7 -

1.1 PRINCIPI GENERALI - 7 -

1.2 I SOGGETTI - 7 -

1.3 L'INTERESSE O IL VANTAGGIO DELLA SOCIETÀ - 8 -

1.4 I REATI PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO 231/2001 - 9 -

1.5 LE SANZIONI - 9 -

1.6 IL MODELLO ORGANIZZATIVO – EFFICACIA ESIMENTE - 10 -

1.7 REQUISITI DEI MODELLI - 10 -

1.8 LE LINEE GUIDA - 11 -

2. ENGRAVING SOLUTIONS– ATTIVITA' SVOLTA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA' - 12 -

3. I DESTINATARI DEL MODELLO - 16 -

4. MAPPATURA E INDIVIDUAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI - 17 -

5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE - 18 -

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE: PRINCIPI GENERALI - 19 -

7. ORGANISMO DI VIGILANZA - 22 -

Nomina e durata in carica - 22 -

Compiti - 22 -

Il requisito della professionalità - 23 -

Il requisito della indipendenza - 23 -

Effettività e continuità dell'azione - 23 -

Linee di riporto - 24 -

Obblighi di informazione verso l'organismo di vigilanza - 24 -

Autonomia finanziaria - 25 -

Statuto dell'organismo di vigilanza - 25 -

Segnalazioni di comportamenti illegittimi ai sensi della L. 179 del 2017 in materia di "whistleblowing" - 26 -

## *PREMESSA*

Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Engraving Solutions Srl (di seguito "Engraving Solutions" o la "Società") è stato redatto sulla base della concreta e pregressa esperienza maturata da Engraving Solutions e seguendo uno schema, semplice ed efficace, che consente di controllare in modo sistematico sia i principi cardine del Modello, sia la loro concreta applicazione.

Il modello si compone come segue:

**Parte Generale** che contiene in sintesi i principali aspetti normativi in materia, informazioni sulla struttura della Società e altri aspetti imprescindibili ex Decreto 231/01.

Ne sono parte integrante gli allegati:

1. Elenco reati presupposto
2. Mappatura delle Attività a rischio reato e dei processi strumentali
3. Statuto dell'Organismo di Vigilanza

**Parti speciali** dedicate espressamente a ciascun Reato identificato come rilevante per l'attività di Engraving Solutions, nelle quali vengono descritti le specificità dei Reati, le Aree ed Attività a rischio di reato, le principali caratteristiche del sistema di controllo e prevenzione degli stessi nonché le attività di controllo e monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza.

L'obiettivo perseguito da Engraving Solutions è quello di dotarsi di uno strumento efficace ed operativo che garantisca, unitamente a tutto quanto già in essere ai fini di controllo e trasparenza, la massima riduzione dei rischi previsti dal Decreto 231/01.

# GLOSSARIO

| | |
|---|---|
| *Amministratore Unico o Amministratore* | Amministratore dotato di specifici poteri e deleghe operative da parte dell'Assemblea di Engraving Solutions |
| *Aree a rischio di reato* | Funzioni, uffici e/o reparti nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto |
| *Attività a Rischio di Reato o Attività Sensibili* | Indicano i processi, operazioni o atti ovvero insieme di operazioni e atti nello svolgimento dei quali, in rapporto alle fattispecie dei Reati Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone che svolgono la propria attività per la Società, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie |
| *CCNL* | Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro |
| *Codice Etico* | Il codice interno di comportamento redatto dalla controllante Körber Tissue S.p.a. ed adottato da Engraving Solutions, contenente l'insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 |
| *Collaboratori* | Si intende qualunque soggetto che abbia in essere rapporti di collaborazione anche con poteri ma senza vincolo di subordinazione, di agenzia, di rappresentanza e/o altri rapporti professionali non a carattere subordinato |
| *Consulenti* | Soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Engraving Solutions in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale |
| *Decreto o D.Lgs. 231/01 o Decreto 231/01* | Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, come successivamente modificato e integrato |
| *Destinatari* | Soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Modello ai sensi del Decreto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Organi Societari, gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti, i Consulenti, gli agenti, i Collaboratori e i Partner nonché coloro che operano su mandato della Società e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, anche di fatto, rapporti o relazioni negoziali o di collaborazione operando nell'interesse della Società medesima |
| *Dipendenti* | Tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con Engraving Solutions, ivi compresi i dirigenti |

| | |
|---|---|
| *Ente* | Termine con cui D.Lgs. 231/2001 indica la persona giuridica responsabile ai sensi del Decreto stesso |
| *Fornitori* | Fornitori di beni e servizi di Engraving Solutions che non rientrano nella definizione di Partner |
| *Körber, Koerber o Società Capogruppo* | Società controllante ultima del Gruppo Körber<br><br>Körber AG Anckelmannsplatz 1, 20537 Amburgo, Germania |
| *Körber Tissue SpA o Körber Tissue o Società Controllante* | Körber Tissue SpA, sede legale in Lucca, Via Giovanni Diodati 50, 55100 Lucca<br><br>Società che possiede il 100% delle quote di Engraving Solutions Srl |
| *Linee Guida* | Le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", predisposte da Confindustria, marzo 2014 (approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014) |
| *Modello, Modello Organizzativo o MOGC* | Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Engraving Solutions, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto. Il Modello è costituito nel suo complesso dalla Parte Generale, dalle Parti Speciali e dagli Allegati |
| *Engraving Solutions o Società* | **Engraving Solutions S.r.l.** società unipersonale<br>Sede legale e operativa: Via Di Mugnano n. 889<br>Capitale sociale: € 1.000.000 i.v.<br>P.IVA, Codice Fiscale 13180700158<br>Iscritta al Registro delle Imprese REA LU 178393. |
| *Organi Sociali o Organi Societari* | L'Amministratore Unico di Engraving Solutions |
| *Organismo di Vigilanza o OdV* | Indica l'Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento in Engraving Solutions e previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 |
| *Parte Generale* | La sezione del Modello contenente, tra le altre cose, la descrizione delle funzioni del Modello e dell'Organismo di Vigilanza, nonché una descrizione dell'organizzazione e della struttura di Engraving Solutions |
| *Parte Speciale o Parti Speciali* | Le sezioni del Modello dedicate espressamente a ciascun Reato identificato come rilevante per l'attività di Engraving Solutions, nelle quali vengono descritti le specificità dei Reati, le Aree ed Attività a Rischio Reato, le principali caratteristiche del sistema di controllo e prevenzione agli stessi, nonché le attività di controllo e monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza |

| | |
|---|---|
| *Pubblica Amministrazione o P.A.* | Si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico |
| *Reati Presupposto o Reati* | Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto. Il Modello Organizzativo di Engraving Solutions include l'elenco dei Reati presupposto previsti dal Decreto aggiornato alla data di pubblicazione del MOGC |
| *Sistema di Controllo Interno* | L'insieme delle procedure, processi e prassi applicative adottate da Engraving Solutions ed aventi come obiettivo il governo e il controllo di tutte le attività aziendali |
| *Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute nei Luoghi di Lavoro ("SGSL")* | Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza ai sensi dell'art.6 c.1, lett. A del Decreto 231/01 idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 del codice penale commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. |
| *Soggetti Apicali* | Indica le persone dotate di un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto della Società pur nell'esercizio e nei limiti posti dalle rispettive deleghe. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 231/2001 sono persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa |
| *Soggetti sottoposti all'altrui direzione* | Indica le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali come individuati nell'art. 7 D.Lgs. 231/2001 |
| *TUS* | Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni |

# 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - "DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA"

## 2. PRINCIPI GENERALI

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n°300, prevede, in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il "reato", la responsabilità penale dell'Ente di "appartenenza" della medesima persona fisica, che ne ha tratto vantaggio o nel cui interesse il reato è stato commesso.

In conformità agli obblighi internazionali e comunitari, il Decreto in esame ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità diretta ed autonoma degli enti collettivi, collegata alla commissione di specifici reati; responsabilità definita "amministrativa", ma nella sostanza configurabile come una vera e propria forma di responsabilità penale.

## 3. I SOGGETTI

I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto associa l'insorgere della responsabilità in capo all'Ente, devono essere legati alla società da un rapporto funzionale di dipendenza e/o da un rapporto negoziale derivante da un incarico ricevuto da un Soggetto Apicale (fornitori, consulenti, collaboratori ecc.).

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 individua:

a) i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria funzionale, cosiddetti Soggetti Apicali;
b) i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società;
c) i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) e b).

Il legislatore ha conferito specifico rilievo anche alle situazioni "di fatto", cioè a quelle situazioni in cui i poteri necessari per agire in autonomia non sono immediatamente desumibili dal ruolo ricoperto nell'ambito della struttura organizzativa o da documentazione ufficiale (deleghe, procure, ecc.).

L'art. 6 del Decreto dispone che, nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, la Società non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

L'art. 7 dispone che la Società è responsabile se la commissione del reato da parte di un soggetto sottoposto all'altrui direzione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; obblighi che si riterranno assolti (salvo prova contraria che dovrà fornire la pubblica accusa) se la Società ha adottato efficacemente il modello di prevenzione.

## 4. L'INTERESSE O IL VANTAGGIO DELLA SOCIETÀ

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo alla Società è inoltre necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti individuati "nell'interesse o a vantaggio della società" (ex plurimis, Cassazione Sezioni Unite Sentenza N. 38343 del 24.04.2014[1]), mentre tale responsabilità è espressamente esclusa nel caso in cui il reato sia stato commesso "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Più precisamente la Corte di Cassazione ha affermato che l'Ente non risponde dell'illecito amministrativo dipendente da reato allorquando il fatto è commesso dal singolo nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, non riconducibile nemmeno parzialmente all'interesse dell'Ente, ossia nel caso in cui non sia possibile configurare una immedesimazione fra la Società ed i suoi organi.

Ad eccezione di quanto sopra esposto, l'Ente non risponde per quanto ha commesso il suo dipendente/rappresentante se dimostra di avere adottato le misure necessarie per impedire la commissione dei reati del tipo di quello realizzato (adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione controllo, qui di seguito il "Modello").

La giurisprudenza ha poi sottolineato che la responsabilità prevista in capo all'Ente dal D. Lgs. 231/2001 discende da una "colpa nell'organizzazione" della persona giuridica (ex plurimis, Cass. pen. Sez. VI, 18-02-2010 - 16-07-2010, n. 27735).

La mancata adozione del Modello, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati (reato commesso nell'interesse o vantaggio della Società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire quella

[1] I termini "interesse" e "vantaggio" esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternative … omissis … ne consegue che (cfr. Sez. 2, sent. n. 3615 del 20.12.2015, dep. 2006, Rv. 232957) il concetto di "interesse" attiene ad una valutazione antecedente alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato (e, dunque, una valutazione ex post).

rimproverabilità di cui alla Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 231/2001 e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose. In tale concetto di rimproverabilità è implicita una nuova forma "normativa" di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico ed imprenditoriale, la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ex art 1 comma 2 D.lgs. 231/01, adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati che l'esperienza ha dimostrato essere funzionali ad interessi strutturati e consistenti [2]. Tale "colpa di organizzazione" assume specifica rilevanza nell'ambito del cd. gruppo di società.

## 5. I REATI PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO 231/2001

Il Decreto individua espressamente i reati (delitti e contravvenzioni), che possono far sorgere la responsabilità della Società nel caso in cui gli stessi siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

L'Allegato 1 riporta le fattispecie di reato contemplate dalla normativa (di seguito, per brevità, anche, i "Reati Presupposto"), suddivise per categoria. L'elenco è aggiornato alla data di approvazione del presente Modello e sarà rivisto in relazione alle future evoluzioni della normativa in materia.

## 6. LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 sono:

I. sanzioni pecuniarie, che conseguono sempre al riconoscimento della responsabilità dell'Ente e vengono applicate con il sistema delle quote, in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione";

II. sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni servizi), che si aggiungono alle sanzioni pecuniarie. La loro applicazione è contemplata conseguentemente alla commissione di determinati Reati Presupposto indicati dal Decreto. Esse sono previste in relazione alla loro efficacia dissuasiva in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione,

[2] Cassazione Penale Sezione IV – 9.07.2009 n. 36083

sul funzionamento e sull'attività della Società. Le sanzioni interdittive, ove ne ricorrano i presupposti (soprattutto in termini di gravità e rilevanza dei reati, nonché la possibilità di una loro reiterazione), possono essere comminate anche come misura cautelare in sede di indagini preliminari per una durata massima di un anno. Presupposto sostanziale dell'irrogazione delle sanzioni cautelari è la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reati, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul (dis)valore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" dell'Ente stesso, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie;

III. la pubblicazione della sentenza, che può essere disposta solo nel caso all'Ente venga applicata una sanzione interdittiva;

IV. la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente.

## 7. IL MODELLO ORGANIZZATIVO – EFFICACIA ESIMENTE

L'efficacia "esimente" dei modelli di organizzazione e di gestione è subordinata alla loro antecedente adozione rispetto alla commissione del reato.

Adottati dopo la commissione del fatto criminoso, possono determinare una riduzione della sanzione ed evitare la comminazione di sanzioni cautelari in via interdittiva.

Se adottati dopo la condanna congiuntamente al risarcimento del danno e alla restituzione dell'illecito profitto, possono determinare la conversione della sanzione interdittiva eventualmente irrogata, in sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (per tutte Sentenza n. 36083/2009) che l'assenza del Modello Organizzativo impedisce - di fatto - qualsiasi difesa dell'Ente a fronte di contestazioni di reato presupposto.

## 8. REQUISITI DEI MODELLI

Perché i modelli siano efficaci - **e giudicati idonei allo scopo** - devono rispondere **concretamente** alle seguenti esigenze:

- individuare le aree di rischio nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere dei protocolli idonei ad attuare le decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

- prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Ai fini della redazione del modello e della conseguente valutazione di idoneità dello stesso è opportuno tenere conto della giurisprudenza sul punto e dei criteri dalla stessa fissati; in particolare: la Corte di Cassazione (andando di contrario avviso al GUP di Milano in data 17.11.2009 e alla Corte d'Appello di Milano in data 21.03.2012) ha statuito, in sintesi, che "un modello è idoneo quando le procedure a sostegno dello stesso sono idonee a evitare la commissione del reato presupposto".

E' altresì importante sottolineare quanto statuito dal G.I.P. di Milano (dott. D'Arcangelo) nel novembre 2010. La pronuncia ha fissato il principio secondo il quale "*l'agire in conformità a legge è sottratto alla discrezionalità dell'imprenditore ed il rischio di non conformità non può rientrare tra i rischi accettabili da parte degli amministratori"*.

Nella suddetta pronuncia si legge che *"il giudice chiamato a deliberare la idoneità di un modello organizzativo deve far riferimento alla disciplina di un determinato settore con riferimento al tempo della condotta criminosa in contestazione e verificare quali cautele organizzative siano state adottate dall'ente per scongiurare un dato fatto criminoso e come le stesse in concreto siano state attuate con riferimento al miglior sapere tecnico disponibile all'epoca"* […] "*il modello cautelare idoneo è, infatti, (come si desume, sul piano metodologico, anche dal contenuto precettivo dell'art. 30 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81) quello forgiato dalle migliori conoscenze, consolidate e condivise nel momento storico in cui è commesso l'illecito, in ordine ai metodi di neutralizzazione o di minimizzazione del rischio tipico"*.

I requisiti essenziali del Modello Organizzativo devono inoltre includere, tra gli altri, gli elementi atti ad individuare le risorse finanziarie idonee a prevenire ed impedire la commissione dei reati.

## 9. LE LINEE GUIDA

L'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. La Società, pertanto, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001" pubblicate da Confindustria effettuando scelte

ponderate al fine di meglio personalizzare e adattare i principi dettati dal Legislatore alla propria specifica realtà.

Quanto alla problematica relativa a "Modello Organizzativo e Gruppi", il D.Lgs. 231/2001 non chiarisce come si configuri la responsabilità dell'impresa nell'ambito dei gruppi societari. La lacuna legislativa ha condotto a diverse interpretazioni ed ha comportato l'emissione di alcune pronunce di merito che hanno visto estendere la responsabilità alla Società controllante o a più imprese del gruppo, attraverso il richiamo al concetto dell'interesse di gruppo o alla figura dell'amministratore di fatto. La giurisprudenza (Sentenza Corte di Cassazione, V^ Sezione Penale, N. 24583 del 20.6.2011) ha affrontato questo tema affermando due principi significativi. Il primo, giusto il quale la holding e le altre società del gruppo possono essere chiamate a rispondere collettivamente ai sensi della disciplina 231/01 quando sia riscontrato un concorso tra il soggetto che commette il reato e il soggetto che ne beneficia. Il secondo richiede che i presupposti dell'interesse e del vantaggio debbano sussistere in concreto procurando alla Società una effettiva utilità dalla commissione del reato, ancorché non necessariamente di contenuto patrimoniale.

## 2. ENGRAVING SOLUTIONS– ATTIVITA' SVOLTA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA'

Engraving Solutions è parte del Gruppo Körber ed è controllata da Körber Tissue S.p.A., società a sua volta interamente controllata, per il tramite della subholding Körber Beteiligungen GmbH, da Körber AG con sede ad Amburgo, in Germania, holding di un gruppo tecnologico internazionale avente oltre 12.000 collaboratori e più di 100 società produttive, di servizi o commerciali in tutto il mondo. Il Gruppo Körber è formato da cinque Business Areas: Digital, Pharma, Supply Chain, *Tissue* e Technologies. Körber AG non è quotata ed è interamente posseduta dalla Fondazione Körber con sede ad Amburgo, la quale supporta strategie basate sulla crescita sostenibile e di lungo termine. La Fondazione Körber è un ente non profit gestito in trasparenza.

L'appartenenza a un grande gruppo internazionale integrato, quale il Gruppo Körber, si traduce in vantaggi competitivi strategici concreti, come la solidità finanziaria, garanzia di indipendenza e investimenti in ricerca e sviluppo, la possibilità di mettere in relazione tra loro settori di mercato diversi, la condivisione delle competenze più avanzate e una presenza capillare in tutto il mondo.

L'attività principale di Engraving Solutions consiste nel processo di lavorazione ed incisione di rulli destinati alla lavorazione della carta (goffratura), inseriti nei macchinari ideati, prodotti e commercializzati dalla Controllante. Il processo di produzione e realizzazione delle lavorazioni di Engraving Solutions prevede una

fase preliminare di "Progettazione e sviluppo del prodotto", svolta con il cliente finale e quattro fasi di lavorazione produttive che possono essere sintetizzate in: (i) Programmazione, (ii) Incisione, (iii) Collaudo, (iv) Consegna. L'attività di Engraving Solutions avviene quasi esclusivamente attraverso ordini o contratti di conto lavorazione con Körber Tissue e/o, in un numero trascurabile di casi, con società del settore cartario che operano utilizzando macchinari prodotti dalla controllante Körber Tissue. L'attività di produzione avviene esclusivamente presso lo stabilimento produttivo di Lucca, località Mugnano, utilizzato a fronte di un contratto di sub locazione dalla Controllante.

La Società non opera con soggetti facenti capo alla Pubblica Amministrazione né partecipa a gare di appalto pubbliche.

### 2.1 DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX ART. 2497 C.C.)

Engraving Solutions è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Körber AG ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e seguenti del codice civile. L' attività di direzione e coordinamento esercitata da Körber AG si esplica, per il tramite della controllante diretta Körber Tissue S.p.A., principalmente attraverso:

a) atti di indirizzo generale, finalizzati a coordinare – per quanto possibile e in osservanza delle rispettive esigenze – le principali linee guida della gestione di Engraving Solutions. Tali atti potranno sostanziarsi, ad esempio, nelle indicazioni afferenti il coordinamento: (i) delle tempistiche di predisposizione delle relazioni finanziare e di tenuta delle riunioni degli organi sociali chiamate ad esaminarle; (ii) delle modalità di applicazione dei principi contabili; (iii) delle tempistiche delle attività di pianificazione; (iv) della *compliance* a normative applicabili alla Società in quanto parte del Gruppo Körber;

b) un'informativa da parte della Società, a beneficio di Körber, prima dell'effettuazione di taluni atti di gestione e/o operazioni, definiti ed elaborati in maniera indipendente all'interno di Engraving Solutions, di particolare significatività e rilevanza avuto riguardo alle linee strategiche, alla pianificazione della gestione e alle procedure del Gruppo Körber. Tale informativa preventiva non costituisce obblighi di autorizzazione e/o diritti di veto da parte di Körber AG rispetto al compimento di atti di gestione da parte della Società, atteso che la stessa opera in condizioni di autonomia gestionale e negoziale in funzione della massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri, nel rispetto della legge;

c) trasmissione da parte di Engraving Solutions a Körber AG, nel rispetto degli indirizzi generali di gestione, dei flussi informativi necessari per consentire

l'osservanza degli obblighi di consolidamento e di informativa continua e periodica di Körber AG, uniformare le procedure della Società a quelle del Gruppo Körber nonché mettere a disposizione di Körber AG tutte le informazioni necessarie o utili ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Come già sopra illustrato Engraving Solutions ha, per altro, in essere un proprio distinto ed autonomo sistema di governo societario, adottato in conformità alle disposizioni di legge, che le consente di: (i) operare in condizioni di autonomia gestionale e negoziale, generando ricavi dalla propria clientela e utilizzando competenze, tecnologie, risorse umane e finanziarie proprie; (ii) avere un'ampia autonomia gestionale con riferimento all'intera operatività (pianificazione strategica, indirizzi generali di gestione, operazioni straordinarie, comunicazione di informazioni, personale e politiche di remunerazione, rapporti di tesoreria).

## 2.2 CORPORATE GOVERNANCE

Engraving Solutions è una società a responsabilità limitata dotata di un capitale sociale di Euro 1.000.000 interamente sottoscritto e versato ed interamente detenuto da Körber Tissue S.p.A.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico secondo quanto previsto nello Statuto Sociale. L'assemblea degli azionisti è regolata dalle norme previste dal Codice Civile integrato da quanto disposto dallo Statuto Sociale.

Secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione iscritta al registro dei revisori legali tenuto dal Ministero della Giustizia. La nomina della società di revisione è affidata all'Assemblea degli azionisti.

## 2.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e con la *vision* e la *mission* aziendale.

La struttura di governance e il sistema di controllo interno di Engraving Solutions si ispirano ai principi ed ai valori espressi nel Codice di Condotta di Körber AG e nel Codice Etico adottati dalla Società.

Il Sistema di Controllo Interno di Engraving Solutions poggia le proprie fondamenta sulle linee guida emanate dal Gruppo Körber e rese fruibili a tutti i dipendenti attraverso la intranet aziendale ("Körber Guidelines"). Le Körber Guidelines nel

dettaglio sono indicate nel documento di Mappatura delle aree ed attività a rischio reato che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo.

In aggiunta alle Linee Guida Körber, la Società opera attraverso procedure e protocolli finalizzati a gestire l'operatività della Società, singole problematiche locali e/o dettate da normative locali.

Tutte le procedure e le prassi operative di Engraving Solutions sono fondate sul principio generale della segregazione dei compiti e delle funzioni, secondo cui è sempre richiesta una separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio e sono stati considerati i principi di trasparenza e verificabilità (in particolare, si è agito affinché ogni operazione, transazione, azione risultasse verificabile, documentata, coerente e congrua).

Con specifico riferimento al sistema di poteri, procure e deleghe, i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati dall'Amministratore Unico o dagli organi dal medesimo delegati, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione. In ogni caso, secondo la struttura organizzativa definita dall'Amministratore Unico di Engraving Solutions, a nessun soggetto sono attribuiti in concreto poteri illimitati e sono comunque adottati idonei accorgimenti affinché i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione, e siano gestiti secondo specifiche procedure.

Conseguentemente, nessuno può gestire in autonomia un intero processo e per ogni operazione è richiesto un adeguato supporto documentale o informatico dal quale è possibile procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. Il modello di controllo interno adottato mira quindi a garantire il principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

I principi base del sistema di controllo interno sono stati riflessi nel sistema amministrativo, contabile e gestionale integrato SAP adottato dalla Società. Il sistema ERP adottato regolamenta il flusso documentale di ciascuna transazione e il controllo delle attività tramite adeguati livelli di sicurezza. In detto sistema ogni transazione è tracciabile e non rimuovibile.

Per quanto concerne la gestione finanziaria, affidato in outsourcing alla Controllante, il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati e sono stati adottati i protocolli preventivi, fra cui l'abbinamento firme (per importi eccedenti le strette necessità dell'operatività quotidiana), frequenti riconciliazioni, supervisione e snodi autorizzatori, separazione di compiti con la contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti, la funzione contabile e la funzione finanziaria

di tesoreria.

Il Sistema di Controllo di Engraving Solutions prevede inoltre la funzione del controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione, a seconda dei casi, dell'insorgere o dell'esistenza di situazioni anomale (ovvero di criticità, generale e/o particolare inerenti, per esempio a incoterms, luoghi, termini di pagamento o di resa dei prodotti).

Alcuni processi e attività di gestione della Società sono affidati in service a Körber Tissue S.p.A. e sono regolati da specifici contratti di *service*. Körber Tissue è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Dlgs 231/01 e svolge la propria attività seguendo procedure specificatamente adottate nell'ambito del predetto Modello.

Infine, il Modello adottato coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, con l'obiettivo di gestire correttamente le attività a rischio di reato e le possibili situazioni di conflitto di interesse. In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, l'Amministratore Unico, la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, l'Organismo di Vigilanza, i dirigenti e tutto il personale, nonché l'Internal Audit del Gruppo Körber, rappresentando un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

In particolare, l'Internal audit di Gruppo è una struttura creata in seno alla controllante ultima Körber AG allo scopo di investigare, tra l'altro, su ogni ipotesi o sospetto di irregolarità o frode. Il team di lavoro dell'Internal audit invia una lettera di richiesta di documenti con breve anticipo e si reca presso l'azienda in cui l'investigazione deve essere condotta. Il team di lavoro ha un illimitato diritto di informazione. Il team di lavoro verifica che le KAG Guidelines, e le procedure aziendali siano state seguite nel comparto o per l'argomento che è soggetto ad investigazione. Alla conclusione dell'investigazione, il team di lavoro invia un audit report con un numero di azioni di correzione suggerite. Entro sei mesi dall'invio del report, il management dell'azienda interessata deve presentare un action report indicando quali azioni sono state o saranno intraprese in seguito ai rilievi dell'Internal audit.

## 3. I DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché mantengano, nell'espletamento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla base di procedure definite allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Sono Destinatari del Modello della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, gestione o controllo nella Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- i dipendenti della Società;
- coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato o temporaneo o interinale (collaboratori a progetto, agenti, rappresentanti, ecc.);
- coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (consulenti, periti, ecc), inclusi i soggetti che svolgono attività nell'ambito dei contratti di service infragruppo con Körber Tissue;
- i fornitori, i fornitori di servizi anche in *outsourcing* e terze parti che operano con la Società nell'ambito delle aree di attività cosiddette "sensibili".

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

I contratti che regolano i rapporti con soggetti terzi (fornitori e consulenti), prevedono apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e dei principi del Decreto. Tali clausole prevedono altresì la possibilità per la Società di risolvere detti rapporti contrattuali in caso di violazioni da parte dei terzi degli obblighi sopra indicati.

## 4. MAPPATURA E INDIVIDUAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società a supporto dello sviluppo, della redazione e dell'aggiornamento del presente Modello, sono emerse le categorie di Reati Presupposto che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Società e che sono indicate nel documento denominato Mappatura delle Aree ed Attività a rischio reato (Allegato 2). Le categorie di Reato Presupposto individuate nell'ambito della Mappatura sono oggetto delle Parti Speciali del presente Modello Organizzativo.

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto previste dal Decreto si è ritenuto che, alla luce dell'attività effettivamente svolta dalla Società, del contesto socioeconomico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano

presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

La Società, in ogni caso, valuta costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

## 5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

### 5.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIPENDENTI

La Società, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale protocollo di primario rilievo, opera al fine di garantire la conoscenza da parte del personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, le attività di informazione, di formazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le attività di informazione, formazione e sensibilizzazione riguardano tutti i soggetti operanti internamente alla Società, compresi i Soggetti Apicali.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione del dipendente – qualora necessario - ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare, a seguito dell'approvazione e adozione del presente documento è prevista:

- una comunicazione a tutto il personale in forza circa l'avvenuta adozione e/o aggiornamento del Modello;
- successivamente, ai nuovi assunti, sarà reso disponibile un set informativo contenente (oltre al materiale indicato da ulteriori policy o procedure aziendali, quali privacy e sicurezza delle informazioni, igiene e sicurezza sul lavoro) il presente "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001" nonché il Codice Etico con i quali assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza con espresso rinvio, quanto alla consultazione, all'intranet aziendale della Società;
- i Dipendenti devono sottoscrivere un apposito modulo per accettazione dei contenuti dei documenti consegnati loro nonché di presa visione del testo del Decreto Legislativo 231/2001 come pubblicato nell'intranet aziendale;

- una specifica e continua attività di formazione in corsi d'aula o da erogarsi attraverso strumenti e servizi di e-learning (con soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta formazione);
- le azioni di comunicazione e formazione, organizzate anche dalle funzioni della controllante in materia di *compliance* nelle aree antitrust e anticorruzione, riguardano anche strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

Tutte le azioni di comunicazione e formazione hanno loro origine nella volontà del Consiglio di Amministrazione, che chiede la massima partecipazione e attenzione ai destinatari di tali azioni.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è stata predisposta una specifica area della rete informatica aziendale (https://casa.fabioperini.com/compliance/SitePages/231.aspx) dedicata all'argomento (nella quale sono presenti e disponibili, oltre ai documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

### 5.2 INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

## 6. IL SISTEMA DISCIPLINARE: PRINCIPI GENERALI

L'effettiva attuazione del Modello è garantita da un sistema di sanzioni commisurate alla violazione.

Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema disciplinare prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni sono classificate in:

1) comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale nell'esecuzione di Attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio:
   - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
   - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più protocolli;
2) comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'Amministratore e/o Dipendente quali l'adozione, nell'espletamento delle Attività a rischio di reato, di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società;
3) comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei reati, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1. commessi con dolo.

### 6.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Il mancato rispetto e/o la violazione dei comportamenti sopra enunciati costituisce quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (quali insubordinazione, esecuzione negligente delle prestazioni, pregiudizio alla disciplina o morale aziendale, ai sensi dell'articolo 9 sez. quarta titolo VII del CCNL e sue successive modificazioni*)*; infrazioni alla disciplina e/o alla diligenza del rapporto di lavoro più gravi di quelle di cui all'articolo 9 sez. quarta titolo VII, ai sensi dell'articolo 10 sez. quarta titolo VII del CCNL e sue successive modificazioni.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni del CCNL vigente, sezione quarta titolo VII, ai citati articoli 9 (ammonizioni scritte, multe e sospensioni), per le ipotesi

di cui al punto 1. del precedente paragrafo 8 e 10 (licenziamenti per mancanze) del CCNL, per le ipotesi di cui ai punti 2. e 3.

Nell'applicazione della sanzione disciplinare deve essere rispettato il principio della proporzionalità.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

### 6.2 SANZIONI PER IL PERSONALE DIRIGENTE

In caso di violazione, indicata nel precedente paragrafo 8, punto 1, da parte dei dirigenti, la Società adotterà i provvedimenti ritenuti idonei in ragione della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi di cui al punto 2. del precedente paragrafo 8, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi previsti dal punto 3. del precedente paragrafo 8, la Società procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile e articolo 23, comma 1, punto 1. del CCNL.

La Società potrà irrogare inoltre, valutata la gravità delle singole violazioni, anche sanzioni quali la revoca parziale o totale di alcuni poteri.

### 6.3 SANZIONI PER L'AMMINISTRATORE UNICO

In caso di violazione del Modello e/o relativi Protocolli da parte dell'Amministratore Unico della Società, l'Organismo di Vigilanza – venuto a conoscenza di ciò - informerà l'Assemblea Soci, che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

In caso di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dall'Assemblea Soci, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'Amministratore. La realizzazione di fatti di reato si considera grave violazione non giustificata.

La Società potrà irrogare inoltre, valutata la gravità delle singole violazioni, anche sanzioni quali la censura scritta o altra prevista dalla normativa italiana giuslavoristica.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'Amministratore Unico, presunto autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della

Società, l'Amministratore Unico dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla eventuale revoca del mandato o di eventuali e differenti scelte, comunque adeguatamente motivate. Analoga procedura sarà per eventuali successive fasi processuali.

### 6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E DEGLI ALTRI SOGGETTI TERZI

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura, outsourcing, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza, è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare i principi del Modello organizzativo e/o i Protocolli applicabili.

I contratti con soggetti esterni dovranno pertanto prevedere espressamente l'obbligo del rispetto del Modello e dei principi del Codice Etico.

In caso di violazione, saranno previste clausole risolutive o di recesso a favore della Società, con ulteriore riserva di richiesta di risarcimento del danno.

## 7. ORGANISMO DI VIGILANZA

### NOMINA E DURATA IN CARICA

Al fine di dare concreta attuazione al Modello, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo nonché di curare il suo aggiornamento è affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L'Assemblea dei soci di Engraving Solutions, pertanto, istituisce l'Organismo di Vigilanza come da Statuto (Allegato 3).

### COMPITI

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

- vigilare sull'effettività del Modello mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello e attraverso il presidio delle Aree a rischio di reato individuate nelle Parti Speciali;
- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello, cioè l'idoneità a prevenire i comportamenti che intende escludere e contrastare, il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del medesimo, attraverso un monitoraggio costante sul sistema dei controlli, dei protocolli e della governance nel suo complesso;

- proporre all'Amministratore Unico l'aggiornamento del Modello nel caso in cui i controlli operati rendano necessarie correzioni e adeguamenti.

### IL REQUISITO DELLA PROFESSIONALITÀ

Il rispetto di tale requisito deve essere garantito dall'esperienza personale dei singoli componenti dell'Organismo, i quali devono essere dotati di competenze tecniche e specialistiche che garantiscano il puntuale e corretto espletamento delle funzioni demandate per legge all'Organismo.

In particolare, le competenze cui si fa riferimento sono così individuabili:

- competenze legali penalistiche: padronanza della interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
- competenze nella organizzazione: specifica preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e analisi delle procedure; conoscenza dei principi generali della legislazione in materia di compliance e dei controlli correlati;
- competenze in materia di analisi e controllo: esperienza in materia di sistemi di controlli interno maturati in ambito aziendale;
- competenze in ordine al controllo di flussi finanziari.

### IL REQUISITO DELLA INDIPENDENZA

Se costituito da un solo membro, il requisito dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sussiste qualora, tra il soggetto e la Società, non vi siano in corso incarichi di collaborazione o consulenza. Se costituito in forma collegiale il requisito dell'indipendenza è garantito qualora l'Organismo di Vigilanza sia composto con prevalenza di soggetti esterni che non abbiano in corso incarichi di collaborazione o consulenza con la Società.

### EFFETTIVITÀ E CONTINUITÀ DELL'AZIONE

Tale requisito è necessario per garantire all'Organismo la piena conoscenza delle attività aziendali, dei processi operativi in atto e dei cambiamenti che possono intervenire nel corso della vita aziendale. L'Organismo deve riunirsi collegialmente, per l'espletamento delle attività di verifica con frequenza adeguata, stabilita nello Statuto dell'Organismo (Allegato 3).

### LINEE DI RIPORTO

L'Organismo di Vigilanza sarà posto in posizione referente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza indirizzerà periodicamente all'Amministratore Unico una specifica relazione contenente le proprie osservazioni sulla effettività ed efficacia del Modello e in particolare:

- l'eventuale raccomandazione di provvedere all'aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche legislative intervenute ovvero nell'assetto societario e organizzativo;
- una sintesi delle rilevazioni effettuate e delle azioni correttive/preventive da porre in essere.

L'Organismo di Vigilanza potrà chiedere all'Amministratore Unico di essere sentito ogni qualvolta lo ritenga necessario.

### OBBLIGHI DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 dispone che il Modello adottato preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi, posti in capo alle funzioni aziendali a rischio di reato, saranno attuati quale strumento per agevolarne l'attività di vigilanza e riguarderanno le anomalie riscontrate nell'ambito della propria funzione.

In particolare, allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello adottato dalla Società, tutti i Destinatari sono tenuti a portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione e segnalazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, concernente l'attuazione del Modello e di tutti i principi di condotta e procedure ivi richiamati.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della sua funzione, ha sempre la facoltà di richiedere ai Destinatari dati ed informazioni relativi all'attività aziendale, all'applicazione ed al rispetto delle regole di condotta e procedure aziendali così come contemplate nel Modello e verificare ogni documento all'uopo necessario sia su base campionaria che in modo sistematico. I Destinatari saranno tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza e fornire a detto organismo ogni dato ed informazione che esso richieda loro.

Le informazioni e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica odv@engravingsolutions.it.

La casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza è accessibile solamente da parte dei suoi componenti. A tal riguardo l'Organismo di Vigilanza è tenuto all'obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni e segnalazioni che dovesse ricevere nel corso della sua attività. L'Organismo di Vigilanza agisce in

modo da garantire gli autori delle informazioni e segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza ed anonimato circa l'identità: sono fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Engraving Solutions, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/979 e del D.Lgs. 196/2003, tratterà i dati personali acquisiti mediante i flussi informativi per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal Decreto 231/01 e dal Modello Organizzativo. I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare/Responsabile del trattamento.

### AUTONOMIA FINANZIARIA

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza la necessaria autonomia finanziaria, l'Amministratore Unico metterà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza il budget richiesto nel rispetto delle procedure amministrative dell'azienda e del Gruppo.

Il budget deve essere sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compresa, se necessario, l'acquisizione di consulenze. Per spese eccedenti il budget richiesto e per spese straordinarie l'Organismo richiede, di volta in volta, per iscritto l'autorizzazione di spesa all'Amministratore Unico. L'Amministratore Unico si impegna a conferire, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza, i mezzi finanziari necessari ad espletare al meglio la propria funzione.

### STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Amministratore Unico istituisce e fissa i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza attraverso apposito Statuto (Allegato 3).

L'Organismo di Vigilanza potrà dotarsi di un regolamento di funzionamento che disciplini la sua attività, purché tale regolamento non si ponga in contrasto con il Modello.

## SEGNALAZIONI DI COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI AI SENSI DELLA L. 179 DEL 2017 IN MATERIA DI "WHISTLEBLOWING"

La Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha introdotto, anche nel settore privato, l'istituto del c.d. "whistleblowing", atto a disciplinare il processo di segnalazione di condotte illecite da parte del personale dipendente.

Secondo quanto richiesto dalla normativa Engraving Solutions ha integrato il sistema di segnalazioni già predisposto a favore dei Destinatari del Modello predisponendo un canale di comunicazione alternativo e riservato, specificatamente dedicato alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione di Engraving Solutions, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle mansioni svolte nella Società.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001 e a quanto delineato dalla "Nota illustrativa" di Confindustria del gennaio 2018, la Società ha individuato l'OdV quale soggetto destinatario delle predette segnalazioni, il quale sarà tenuto a:

- verificare che tutti i canali di comunicazione siano attivi e fruibili da parte di tutti i Destinatari;
- ricevere e processare le segnalazioni;
- mantenere confidenziale e riservato il contenuto delle segnalazioni;
- interagire con le altre funzioni della Società, nel rispetto della riservatezza stabilita dalla norma.

Le segnalazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere circostanziate, vale a dire, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti aventi ad oggetto la commissione ovvero il sospetto di un'eventuale commissione di illeciti. È opportuno, pertanto, che ogni segnalazione, al fine di essere ritenuta circostanziata, sia corredata dai seguenti elementi:

i. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
ii. l'indicazione degli elementi circostanziali di tempo e di luogo riguardanti i fatti segnalati;
iii. le generalità del segnalato se conosciute, ovvero altri elementi idonei ad identificare segnalato;
iv. l'eventuale indicazione di altri soggetti che possano confermare i fatti oggetto di segnalazione ovvero aggiungere altri elementi essenziali alla stessa;

v. i documenti che possano avvalorare e/o confermare la fondatezza dei fatti riportati;
vi. ogni altra informazione e/o elemento essenziale che possa fornire utile riscontro dei fatti segnalati.

Le segnalazioni devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza mediante uno dei seguenti canali:

- attraverso l'invio di una raccomandata inviata all'Organismo di Vigilanza, domiciliato per la carica presso la sede legale di Engraving Solutions. Sulla busta chiusa, in caso di segnalazione cartacea, dovrà essere indicato: "Riservato – Confidenziale";
- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica riservato e gestito dall'Organismo di Vigilanza

(BA_Tissue_whistleblowing@studiopascerini.com)

Nell'effettuare la segnalazione, il Segnalante dovrà fornire le proprie generalità o, comunque, elementi che consentano di procedere alla sua identificazione.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza e l'anonimato circa l'identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter del D.Lgs. n. 231/01, i Destinatari che violino le misure di tutela del segnalante, così come i segnalanti che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, possono essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari.

******

Allegati:

1) Catalogo reati presupposto
2) Mappatura delle aree ed attività a rischio reato
3) Statuto Organismo di Vigilanza

* * * * * * *

# Modello di organizzazione gestione e controllo

**Allegato a catalogo reati presupposto**

## I reati presupposto della responsabilità modello di amministrativa degli enti previsti dal decreto

Il presente elenco dei reati include l'elenco di tutti i reati presupposto definiti dal D. L.vo 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Il presente elenco recepisce tutte le modifiche legislative intervenute negli anni, ivi comprese quelle introdotte con L. 20 novembre 2017, n. 167, pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27.11.2017 ed in vigore dal 12 dicembre 2017, nonché dal Dlgs 21 del 6 aprile 2018.

### 1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (ART. 24)

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.)[1];
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.)[2];
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)[3];
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)[4];
- frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2, L. 898/1986)[5].

[1] Articolo modificato dal DL 13/2022
[2] Articolo modificato dal DL 13/2022
[3] Articolo modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021 n.184
[4] Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
[5] Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

## 2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)[6]

- documenti informatici (art 491-bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 *quater* c.p.)[7];
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617-quater c.p.) [8]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)[9];
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art 1, comma 11 del DL 105/2019)[10].

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto, prevedendo all'art. 24 *bis* le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491 *bis* del codice penale e quindi ricomprendendo i seguenti reati:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- falsità in testamento olografo, cambiali o titoli di credito (art. 491 c.p.).

---

[6] Articolo aggiunto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48.
[7] Articolo modificato dalla Legge 238/2021
[8] Articolo modificato dalla Legge 238/2021)
[9] Articolo modificato dalla Legge 238/2021)
[10] La Legge è in vigore dal 21 novembre 2019 ma non applicabile prima che vengano approvati e pubblicati i Decreti attuativi della Legge di conversione (L. 18 novembre 2019 n. 133).

## 3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)[11]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)[12];
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)[13];
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo[14] (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

## 4 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

- Concussione (art 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art 319-bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quate*r c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art 320 c.p.)
- pene per il corruttore (art 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art 322 c.p.)
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)[15];
- peculato (limitatamente al primo comma) (art 314 c.p.)[16]
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.) [17]
- abuso d'ufficio (art 323 c.p.) [18]

---

[11] Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
[12] Articolo modificato dalla Legge 236/2016)
[13] Articolo modificato dalla L. 69/2015)
[14] Sono escluse quelle denominate «da bersaglio da sala» o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
[15] Introdotto quale reato presupposto dall'art. 1, comma 9, lett. b) n. 1 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
[16] Introdotto dal Dlgs 75/2020
[17] Introdotto dal Dlgs 75/2020
[18] Introdotto dal Dlgs 75/2020

## 5 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)[19]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

## 6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1)[20]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

## 7 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)[21]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)[22];
- fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)[23];
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)[24];
- impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

---

[19] Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni in Legge 23 novembre 2001 n. 409.
[20] Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7 lett. b) della Legge 23 luglio 2009 n. 99.
[21] Articolo inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2020 n. 61 e successivamente modificato, da ultimo, con Legge 27 maggio 2015 n. 69.
[22] Articolo sostituito dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69.
[23] Articolo inserito dall'art. 10, comma 1 della Legge 27 maggio 2015 n. 69.
[24] Articolo sostituito dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69.

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)[25];
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)[26];
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis*, comma 1 c.c.)[27];
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.);

## 8 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001, l'art. 25 *quater*, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

## 9 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER-1)[28]

Con la Legge 9 gennaio 2006 n. 7 si è introdotto l'art. 25 *quater*-1, prevedendo la responsabilità dell'Ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 *bis* del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

## 10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)[29]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art 600-quater.1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

---

[25] Articolo inserito dall'art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.
[26] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.
[27] Articolo inserito dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.
[28] Articolo inserito dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006 n. 7.
[29] Articolo inserito dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228.

- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)[30].
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)[31];

## 11 ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)



La Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *sexies* (*Abusi di mercato*), prevedendo una responsabilità dell'Ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

- Manipolazione del mercato (art 185 Dlgs 58/1998)[32]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)[33]
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art 14 Reg. EU n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del Mercato (art 15 Reg. EU n. 596/2014)

## 12 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25 *septies* (modificato successivamente dall'art. 300 del D. Lgs. 30 aprile 2008, n. 81) che contempla le fattispecie di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 589 e 590, comma 3 c.p.).

- Omicidio colposo (art 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art 590 c.p.)

## 13 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)34

Il D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 *octies* al D. Lgs. n. 231/2001, una responsabilità dell'Ente anche per i reati di cui agli articoli:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)[35];
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)[36];
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)[37]
- Autoriciclaggio (art 648-ter.1 c.p.) [38];

---

[30] Articolo inserito dall'art. 3 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199.
[31] Articolo inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.
[32] articolo modificato dalla Legge n. 238/2021
[33] articolo modificato dalla Legge n. 238/2021
34 Rubrica modificata dall'art. 3, comma 5 lett. b) della Legge 15.12.2014 n. 186.
[35] Articolo modificato dal Dlgs 195/2021
[36] Articolo modificato dal Dlgs 195/2021
[37] Articolo modificato dal Dlgs 195/2021
[38] Articolo modificato dal Dlgs 195/2021

## 14 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES.1)

Il d.lgs. 8.11.2021, n. 184 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 *octies.1* al D.Lgs. n. 231/2001, una responsabilità dell'Ente anche per i reati di cui agli articoli:



- indebito utilizzo e falsificazione e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 93-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)39

## 15 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)[40]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a *bis* L. n. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3 L. n. 633/1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1 L. n. 633/1941);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, comma 2 L. n. 633/1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L. n. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. n. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla

[39] Articolo aggiunto dal D.Lgs. 29 novembre 2021, n.184/2021.
[40] Articolo inserito dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99.

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. n. 633/1941).



## 16 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)[41]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

## 17 REATI TRANSNAZIONALI[42]

Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati previsti:

- associazioni per delinquere (416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 *bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. n. 43/73);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. n. 286/98).

[41] Articolo inserito dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, come articolo 25 *novies*, non tenendo conto del precedente inserimento di tale articolo da parte dell'art. 15, comma 7, lettera c) della Legge del 23 luglio 1999 n. 99; per tale motivo, è stato rinumerato come articolo 25 *decies*.

[42] La Legge 16 marzo 2006, n. 146 estende la responsabilità degli Enti ai c.d. reati transnazionali

## 18 DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 25 UNDECIES)[43]



- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)[44];
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.).
- uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (varie ipotesi previste dall'art. 137, D. Lgs. n. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall'art. 256, D. Lgs. n. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art 259 del Dlgs 152/2006)
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)[45];
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis**)**
- sanzioni (art 279 Dlgs 152/2006)
- inquinamento doloso provocato dalle navi (art 8 del D. Lgs. n. 202/2007);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art 9 del D. Lgs. n. 202/2007);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art 3 Legge 549/1993)

## 19 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)[46]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12, comma 3, 3-bis e comma 5 Dlgs 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis* D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);

---

[43]Articolo inserito dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di *«Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni»*. modificato da ultimo con Legge 22 maggio 2015 n. 68.

[44]Il titolo VI *bis* del codice penale, comprendente gli artt. da 452 *bis* a 452 *terdecies*, è stato inserito dall'art. 1, comma 1 della Legge 22 maggio 2015 n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della stessa Legge. n. 68/2015.

[45]A seguito dell'abrogazione dell'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452 *quaterdecies* del codice penale.

[46] Articolo inserito dall'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109.

## 20 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES)[47]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).



## 21 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES)[48]

- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

## 22 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)[49]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione infedele (art 4 Dlgs 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) se la frode IVA ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di Euro[50];
- indebita compensazione (art. 10 quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) se la frode IVA ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di Euro[51].

## 23 CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)[52]

---

[47]Articolo inserito dall'art. 5, comma 2 della Legge 20 novembre 2017 n. 167; a seguito della abrogazione dell'art. 3 della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, a norma di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 1° marzo 2018 n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del predetto articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604 *bis* del codice penale.

[48]Articolo inserito dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019 n. 39 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (Magglingen, 18 settembre 2014).

[49]Articolo inserito dall'art. 39, comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157; la norma, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del medesimo Decreto ha efficacia dal 25 dicembre 2019.

[50] Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[52]Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

*Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'art. 1, comma, D.Lgs. cit.) D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale:*



- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 – T.U. in materia doganale).
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 - T.U. in materia doganale).
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 - T.U. in materia doganale).
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 - T.U. in materia doganale).
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 - T.U. in materia doganale).
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 - T.U. in materia doganale).
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 - T.U. in materia doganale).
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 - T.U. in materia doganale).
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 - T.U. in materia doganale).
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 - T.U. in materia doganale).
- Altri casi di contrabbando (art. 292 - T.U. in materia doganale).
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 - T.U. in materia doganale).
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis - T.U. in materia doganale).
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter - T.U. in materia doganale).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater - T.U. in materia doganale).

## 24 Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)[53]

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

***

[53] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1 della Legge 9.03.2022 n. 22.

## 25 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)[54]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).



* * * * * * * *

[54] Articolo inserito dall'art. 3, comma 1 della Legge 9.03.2022 n. 22.

# Modello di organizzazione, gestione e controllo

## Statuto dell'organismo di vigilanza

### Durata in carica e sostituzione dei membri

L'Amministratore Unico provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate).

**Al proprio interno l'Organismo di Vigilanza elegge il proprio Presidente.**

È altresì rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. In particolare:

- l'Organismo è composto da minimo tre componenti che provvedono a nominare il presidente;
- ai fini della valutazione del requisito di indipendenza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:
    1. non dovranno rivestire incarichi esecutivi o delegati nella Società;
    2. non dovranno svolgere funzioni operative all'interno della Società fatto salvo, se esiste, un membro dell'OdV che sia anche dipendente da Engraving Solutions Srl (di seguito" Engraving Solutions" o la "Società") e la sua presenza all'interno dell'OdV sia giustificata dalla conoscenza die meccanismi organizzativi interni tali da consentire un approccio dell'OdV concreto e pratico;
    3. non dovranno intrattenere significativi rapporti di affari con la Società, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, salvo il rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);

4. non dovranno far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
5. non dovranno risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni al capitale;
6. non dovranno essere stati condannati, (anche con riferimento al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), per reati presupposto ex Decreto 231/2001;
7. non dovranno essere sottoposti ad "indagine", per reati di cui il Modello mira la prevenzione ovvero ad altri reati ritenuti dal CdA gravi e incompatibili con il ruolo e le funzioni di OdV; in tutti questi casi, comunque, il CdA può valutare le argomentazioni dell'interessato – e con il parere favorevole degli altri membri dell'OdV – decidere, con adeguata motivazione, di non procedere alla sostituzione dello stesso, mantenendolo nell'incarico fino all'esito del processo.



- componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente all'Amministratore Unico e allo stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative;
- membri dell'Organismo designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla durata del mandato dell'Amministratore Unico che li ha nominati; tale principio non si applica allorché il rinnovo dell'Amministratore Unico dipenda dal realizzarsi di Reati che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società e/o degli Amministratori, nel qual caso il neoeletto Organo Amministrativo provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo;
- rappresentano ipotesi di decadenza automatica le ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti 1/2/3/4/5/6 (prima parte), la sopravvenuta incapacità e la morte;
- fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dall'Amministratore Unico se non per giusta causa;
- rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- in caso di dimissioni o decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'Amministratore Unico, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso. E' fatto obbligo al Presidente ovvero al membro effettivo più anziano di comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo;
- l'Organismo si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l'Amministratore Unico provvede a nominare a nuovo i componenti.

## Convocazione e funzionamento

L'Organismo disciplina con specifico regolamento le regole per il proprio funzionamento sulla base die principi di seguito riportati:

- l'Organismo è presieduto dal Presidente, il quale stabilisce gli ordini del giorno ed il luogo delle sedute. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal segretario o dal membro più anziano di età;
- l'Organismo è convocato dal Presidente o in mancanza, quando ritenuto opportuno, anche da un solo membro;
- la convocazione può essere effettuata con ogni mezzo idoneo (telefono, fax, e-mail, raccomandata) e in caso di partecipazione totalitaria non necessita di tempi di preavviso (per presenza si intende anche quella telefonica o in videoconferenza o altro sistema analogo);
- negli altri casi la convocazione dovrà avvenire con 7 giorni di preavviso, salvo casi di urgenza;

- le sedute potranno svolgersi per video o tele conferenza, ovvero con altri mezzi di comunicazione a distanza;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.



**Le funzioni e i poteri dell'organismo di vigilanza**

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo all'Amministratore Unico, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, fornitori ed outsourcer e degli altri soggetti terzi eventualmente interessati;
- sull'opportunità di segnalazione al CdA di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

I.con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:

- interpretare la normativa in materia;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree e delle Attività a rischio di reato;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, ai Dipendenti e agli outsourcer, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società. A tale fine l'Organismo di Vigilanza curerà proporrà al CdA gli aggiornamenti, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte.

II. con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:

- effettuare, anche per il tramite di soggetto ad hoc incaricato, periodicamente verifiche ispettive mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito delle Aree o delle Attività a rischio di Reato;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli Organi Sociali e dai Dipendenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con gli outsourcer e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;

II. con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.). Particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermi restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.



Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli Organi Sociali.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dall'Amministratore Unico poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

A tal fine viene messo a disposizione un importo inizialmente pari ad € 20.000,00 per l'esercizio dell'attività, salvo eventuali necessità per le quali tale importo potrà essere aumentato in relazione all'esigenza evidenziata.

## Tempistiche dell'attività dell'ODV

Il calendario e le modalità delle riunioni dell'O.d.V. sono stabiliti dal Regolamento dello stesso Organismo.

In ogni caso l'O.d.V. si riunisce formalmente almeno una volta ogni 4 mesi, fatte salve situazioni di emergenza.

Di ogni riunione dev'essere redatto un verbale sul libro delle riunioni dell'O.d.V. vidimato. Il verbale di ogni riunione è sottoscritto da tutti i membri dell'O.d.V. partecipanti alla riunione stessa. Il libro viene conservato presso l'Ufficio Legale della Società.

Ovviamente nel tempo intercorrente tra dette riunioni l'O.d.V. procede alle attività di propria competenza, attraverso le attività che i singoli componenti, per funzione e specifica competenza, svolgeranno.

Di questa e di ogni ulteriore specifica attività deve essere redatta la relativa documentazione sottoscritta dall'interessato e tenuta quale "documento di lavoro" in apposito archivio.

### Il reporting agli organi societari

L'O.d.V. ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Organi Sociali Collaboratori esterni o Partner. Tali poteri sono demandati ai competenti Organi Societari (Amministratore Unico, Collegio Sindacale ed Assemblea) ed al Management aziendale.



L'O.d.V. riporta:

- al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

- in via immediata, segnalando eventuali gravi violazioni individuate durante le attività di vigilanza l'esigenza di modifiche urgenti al Modello in funzione di intervenuti cambiamenti della normativa di riferimento;
- in ogni caso di emergenza, mediante la presentazione di note scritte e di dettagliate evidenze in merito alle attività in corso relative al controllo ed alla prevenzione dei rischi.

L'O.d.V. presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale il rapporto consuntivo sull'attività esercitata nel semestre trascorso.

La relazione ha ad oggetto l'attività svolta dall'O.d.V. e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Engraving Solutions sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV conferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Presidente del C.d.A. e l'Amministratore Unico hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

**Il sistema di segnalazioni verso l'organismo di vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti e partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Engraving Solutions ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'OdV stesso richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di Attività a rischio di Reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Devono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto o via telematica all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In particolare:

- è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di reato previsti dal Decreto o comunque di condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- la segnalazione è riferita direttamente all'OdV senza intermediazioni;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Modello in tema di sanzioni disciplinari;
- deve essere istituito un sistema di segnalazione all'OdV che permetta la necessaria riservatezza del segnalatore;
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

**Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni**

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei principi generali, devono pervenire ad opera delle strutture aziendali per iscritto, anche in forma anonima, o attraverso l'utilizzo della posta elettronica o altri mezzi telematici;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

La Legge sul Whistleblowing (L. n. 179/2017, in vigore dal 29.12.2017) ha modificato l'art. 6 del D. Lgs. 231/01 inserendo i commi 2-bis., 2-ter e 2 quater, estendendo così anche al settore privato il whistleblowing.

In particolare, è ora espressamente previsto dal Decreto che i Modelli prevedano:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare – a tutela dell'integrità dell'ente – segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello stesso Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. È inoltre previsto che l'adozione delle suddette misure discriminatorie nei confronti del segnalante possa essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per quanto di sua competenza, non soltanto da parte del segnalante ma anche da parte dell'organizzazione sindacale da lui indicata e che l'eventuale licenziamento ritorsivo (ovvero il mutamento di mansioni o altra misura ritorsiva o discriminatoria assunta nei confronti del segnalante) sia nullo. A tal proposito, grava sul datore di lavoro l'onere di provare, in sede procedimentale, che le misure – lato sensu – negative, adottate nei confronti del lavoratore segnalante, siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione.



In applicazione di tale norma e in particolare di quanto indicato sub. lettera b), oltre a quanto già sopra previsto viene indicato, quale canale ulteriore (e alternativo), la possibilità di informare direttamente l'ODV utilizzando altro indirizzo di posta elettronica non collegata al sistema informativo aziendale.

Per la specifica modalità può essere consultato nella intranet aziendale il format specifico.

**La raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo 10 anni.

L'accesso al data base con poteri di lettura e scrittura è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza. Al Collegio sindacale, al Presidente ed all'Amministratore Unico di Engraving Solutions è consentito l'accesso al database in sola lettura.